

SU PLANU SOCCORSO OdV

Via Boiardo S.N. 09047 Selargius (CA)

C.F. 92091870920

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 38 DEL 19/10/2024

In data 19/10/2024 alle ore 18:00, presso la sede sociale in Selargius, si riunisce in sessione straordinaria l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Su Planu Soccorso OdV, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione delle modifiche allo Statuto sociale a seguito delle recenti segnalazioni del Runts.

La presente sessione si assume riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, chiamata per il giorno 17/10/2024, alle ore 23:00.

Sono presenti o regolarmente rappresentati n. 25, Soci su un totale di n. 48, così come di seguito elencati: Agus, Argiolas N.A., Avellino, Bianco, Cadau, Canessa, Carboni, Caredda, D'Alesio S., D'Alesio V., Fadda, Farci, Lai, Lecis, Marras, Masala F., Mastromarino, Maxia, Melis. R., Pinna, Pintus, Portas, Sergi A., Spiga e Ungaro.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Lorenzo Ungaro il quale, constatata la regolarità della convocazione, verifica il quorum costitutivo assembleare, rilevandone la conformità con lo statuto per le riunioni straordinarie in seconda convocazione, considerato che risulta presente un numero di partecipanti pari ad oltre il 50% degli iscritti nel Libro dei Soci.

È nominato segretario il Andrea Cadau.

Espletate le verifiche preliminari di rito, il Presidente riassume il punto all'ordine del giorno.

Nelle more della pratica di variazione dati n. 1414992, inoltrata dalla nostra Associazione, l'Ufficio regionale del RUNTS ha comunicato di ritenere le sotto elencate norme del nostro Statuto non conformi alla normativa sul Terzo Settore e ai successivi chiarimenti rilasciati del Ministero LPS, competente in materia.

In breve, i rilievi avanzati possono così essere riassunti:

1. In merito alla composizione del Consiglio Direttivo, i cui membri lo Statuto vigente stabilisce in ragione di 1 ogni 10 soci, qualora il numero degli stessi soci dovesse rivelarsi



pari a 10 o meno, l'Assemblea si troverebbe ad eleggere un solo consigliere; tale circostanza si troverebbe in contrasto con l'art. 26 CTS, il quale prevede che l'organo amministrativo degli enti del Terzo Settore debba essere di natura collegiale e non monocratica;

2. In merito alla competenza del consiglio Direttivo nella revoca del Presidente, l'Ufficio segnala la mancanza di conformità della clausola con l'art. 25 CTS e con la nota MLPS n. 7551 del 07/06/2021, che attribuisce tale competenza esclusivamente all'assemblea dei soci;
3. In relazione alla sostituzione di un consigliere del Consiglio Direttivo, in caso di cessazione del medesimo, l'Ufficio rileva che il procedimento per cooptazione, previsto attualmente dal nostro Statuto, sia in contrasto con l'art. 26 del CTS oltreché, in particolare, con la circolare MLPS n. 18244 del 30/11/2021, che ha evidenziato l'incompatibilità delle disposizioni dell'art 2386 del cc, ritenendo che siano in contrasto con il principio di democraticità che caratterizza gli enti associativi.

Illustrate tali osservazioni, il Presidente, prima di avviare la discussione fra i soci, informa l'Assemblea sulla posizione che in merito alle tre elencate questioni ha assunto il Consiglio Direttivo dell'Associazione con Verbale n.139 del 26/09/2024:

1. In merito alla questione sub 1, il CD concorda con il rilievo dell'Ufficio e segnala all'Assemblea l'opportunità di stabilire in Statuto, indipendentemente dal numero dei soci, un numero minimo di consiglieri maggiore di 1, in modo da disporre sempre di un organo amministrativo pluralistico, in conformità con il tenore dell'art. 26 del CTS.
2. In merito alla questione sub 2, il CD concorda con l'osservazione dell'Ufficio poiché, pur non essendo espressamente elencato nel nostro Statuto fra gli organi sociali, il Presidente è da ritenersi implicitamente fra essi incluso, considerato oltretutto il potere di rappresentanza legale ad esso conferito, e segnala ai Soci la necessità di attribuire all'Assemblea il potere di revoca del Presidente quale competenza esclusiva, in conformità con l'art. 25, co. 1, lett. a) CTS.
3. Di contro, in relazione al punto sub 3, il CD non concorda con l'interpretazione dell'Ufficio regionale che, richiamando la suddetta nota ministeriale, ritiene l'istituto della cooptazione inapplicabile agli enti del Terzo Settore.

In merito si richiama il Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n 15-2022/Cts, approvato dalla Commissione del Notariato per il Terzo Settore in data 03/03/2023, dal titolo



Utilizzabilità del meccanismo di cooptazione per la sostituzione temporanea di amministratori cessati nell'ambito delle associazioni del Terzo settore."

Lo Studio in questione considera, infatti, non decisivo il mancato richiamo nel testo del CTS dell'art 2386 del cc. In realtà, l'art 3 del Codice del Terzo settore richiama in generale il codice civile come primo strumento di integrazione normativa. Tale circostanza, a parere del Notariato, implica che il mancato espresso riferimento alla specifica norma civilistica nel CTS non possa considerarsi ostativo all'utilizzo della sostituzione del consigliere per cooptazione, considerato che lo stesso CTS rinvia all'intero Codice Civile come primo strumento di integrazione normativa.

Neppure determinante appare a riguardo l'assenza dello scopo di lucro, richiamata dalla nota ministeriale: se l'istituto della cooptazione fosse infatti lesivo della volontà assembleare non si vede come potrebbe essere, in diversa maniera, adottato per le società di capitali, come se alle assemblee di queste ultime possano riferirsi tutele inferiori rispetto a quelle per gli enti del Terzo settore.

Il CD concorda inoltre con lo Studio del Notariato che richiama il principio di tutela della continuità e dell'operatività dell'ente cui si rifà, in generale, l'intero CTS. Considerata infatti la notevole rilevata difficoltà degli enti, eccetto per quelli piccolissimi con meno di 20 soci, a riunire le proprie assemblee, con l'istituto della cooptazione l'organo amministrativo assume uno strumento che evita di eventuali condizioni di impossibilità ad operare, ovvero a svolgere le funzioni ad esso delegate dallo statuto, sino ad una nuova riunione dell'organo assembleare.

Del resto, il primo dei non eletti, temporaneamente assunto per cooptazione nel direttivo al posto del consigliere decaduto, risulta pur sempre espressione della volontà assembleare e, in ogni caso, la stessa assemblea è comunque chiamata a ratificarne o meno la nomina.

In ultimo, fra numerose ulteriori argomentazioni a conforto della legittimità dell'utilizzo dell'istituto della cooptazione per gli ETS, si potrebbe citare il dettato dell'art 26 comma 5 del CTS, il quale prevede che la nomina di una quota comunque minoritaria dei componenti dell'organo amministrativo possa essere dallo statuto attribuita a particolari soggetti o a loro rappresentanze.

In conclusione, il CD ritiene di assumere validamente sull'argomento il parere del Notariato e che, pertanto, le previsioni disciplinari della cooptazione, come prevista dal Codice Civile, non solo dimostrino piena compatibilità con i valori fondamentali dettati per le associazioni

 del Terzo Settore ma, anche, realizzino un equilibrato e contestuale soddisfacimento di entrambe le esigenze che si manifestano negli Enti associativi esattamente come in quelli societari: sia quella di tutelare la loro fondamentale democraticità; sia quella di salvaguardare la loro efficienza operativa.

Le osservazioni del RUNTS e le valutazioni del CD sono quindi oggetto di esame e discussione fra i soci.

In merito al primo rilievo, i consiglieri presenti propongono che, nello Statuto vigente, in coda all'art. 17, punto 1., sia eliminata la condizione di un consigliere ogni 10 soci e aggiunta la specificazione "con un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri" di modo che il testo dello stesso punto 1. così risulti: *Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri deciso dall'assemblea, con un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri.*

I consiglieri propongono, altresì, che in relazione al secondo rilievo avanzato dall'Ufficio regionale, all'art. 20, punto 2. dello Statuto le parole "dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione" siano sostituite dalla specificazione "unicamente dall'assemblea dei soci" cosicché il testo del punto 2. così risulti: *La carica di Presidente può essere revocata unicamente dall'Assemblea dei soci.*

In merito al terzo punto, i consiglieri informano l'assemblea che il MLPS ha recentemente approvato, ex art. 47, co. 5 CTS, tra giugno 2023 e luglio 2024, diversi modelli di statuto presentati da una pluralità di reti associative di Enti del Terzo Settore.

Con nota n. 8301 del 4/6/2024, lo stesso Ministero ha risposto ad un apposito quesito affermando che l'utilizzo degli statuti standard può essere ampliato anche agli enti non associati alle reti di riferimento, considerando le opportune correzioni volte a rettificare o a eliminare ogni riferimento alla rete autrice del modello e a personalizzare questi specifici aspetti.

Tanto considerato, nonostante si consideri legittimo l'istituto della cooptazione anche nell'ambito degli ETS, in attesa che anche il Ministero si esprima sulle osservazioni del Notariato, i componenti del direttivo presenti propongono ai soci di eliminare dall'art. 21, punto 2. dello Statuto ogni riferimento alla sostituzione per cooptazione dei consiglieri cessati e di adottare, in merito, il tenore dei modelli standard approvati, di cui sopra.

Pertanto, in armonia con il Modello standard di statuto per le organizzazioni di volontariato proposto dalla rete associativa ASI, approvato con Decreto Direttoriale n. 304 del 20 novembre

2023, e visto anche il contenuto di diversi altri modelli approvati per altre categorie di ETS, i Consiglieri propongono la completa eliminazione dallo Statuto del quarto capoverso del punto 2. dell'art. 21.

Di conseguenza l'art. 21 punto 2. assume il seguente testo: *Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.*

I soci proseguono poi la discussione dei punti in questione.

Il Presidente chiama quindi gli stessi soci alla votazione delle modifiche illustrate.

Con voto unanime l'assemblea approva.

In conseguenza della votazioni espressa, l'Assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare le variazioni allo Statuto sociale così come proposte dal Consiglio Direttivo ed espresse nel testo della discussione;
- di dare incarico al Presidente di apporre le correzioni e di inviare lo Statuto revisionato all'Ufficio regionale del RUNTS.

Non essendoci altri argomenti da discutere ed i presenti null'altro avendo da deliberare, la riunione è dichiarata conclusa alle ore 20:15.

IL SEGRETARIO

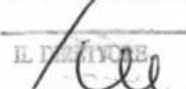
(Andrea Cadau)

IL PRESIDENTE

(Lorenzo Ungaro)



Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

AdG 14 GEN 2025 Registrato al N. 24
Esatto € _____
Euro ESENTE _____
Lavoro € _____
IL DIRETTORE 



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SU PLANU SOCCORSO OdV"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione, sede, durata e rappresentanza

1. L'associazione denominata "Su Planu Soccorso", di seguito indicata anche come "Associazione", è costituita in forma di organizzazione di volontariato, ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti, "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice Civile.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Selargius, in località Su Planu, Via Boiardo, senza numero civico. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Selargius non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, nei modi e nei termini disposti dall'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata con la locuzione "organizzazione di volontariato" (in sigla, "ODV") successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. La locuzione "organizzazione di volontariato" (in sigla, "ODV") potrà integrare la denominazione dell'Associazione sino a quando essa conserverà i requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente, di una o più attività di interesse generale in favore di terzi.

3. Essa opera nei seguenti settori previsti dall'art. 5 del Codice del Terzo settore:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) Sostenere ed integrare la comunità locale di riferimento nell'aiuto e nel soccorso delle persone bisognose ed in stato di necessità a causa di esigenze socio-sanitarie;

b) Sostenere ed integrare l'amministrazione pubblica nell'attività di primo soccorso e nei servizi socio-sanitari;

c) Assistere enti pubblici, enti privati o privati cittadini per le esigenze di sicurezza sanitaria richieste da manifestazioni pubbliche ed eventi in ambito pubblico e privato.

Art. 4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Operare interventi qualificati di assistenza e trasporto a beneficio di ammalati ed infortunati;

b) Assistere ammalati ed infortunati soli nel loro domicilio;

c) Assistere gli emarginati;

d) Stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, se non in contrasto con la natura dell'Associazione;

e) Promuovere ed organizzare corsi di addestramento ed aggiornamento tecnico per gli associati e divulgare le norme di primo soccorso;

f) Concorrere a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali;

g) Partecipare a congressi, seminari, incontri in generale (nazionali e/o internazionali) nei quali si dibattono i problemi inerenti il primo soccorso e la pubblica assistenza;

h) Partecipare a manifestazioni pubbliche che non contrastino con le finalità e con la natura democratica, apartitica e aconfessionale dell'Associazione.

i) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Tali diverse attività sono individuate con delibera del Consiglio Direttivo, come disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, o come modificate o integrate a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e trasparenza, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato il provvedimento motivato e la possibilità di richiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
5. Non sono ammissibili domande di associazione presentate da soggetti minorenni.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
 - b) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
 - c) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - e) Esaminare i libri sociali ed estrarne copia, a proprie spese, salvo limitazioni di legge in merito alla tutela dei dati personali o sensibili. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata dal richiedente o da un suo incaricato (professionista abilitato o riconosciuto nel campo della contabilità o della revisione) presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della

quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, co. 2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nei rapporti coi terzi nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa deliberata dall'Assemblea, nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri si riunisce entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento

dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità e le regole dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza scopi di lucro neanche indiretti.

2. L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In

ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) L'organo di controllo (Collegio dei Sindaci), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- d) L'organo di revisione (Collegio dei Revisori), obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- e) Il Collegio dei Probiviri;
- f) Il Direttore Sanitario, ove ricorrano obblighi di legge in base all'attività svolta.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e di revisione, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se e nei limiti deliberati dall'Assemblea.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.



3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro mezzo di comunicazione condiviso fra i soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14, co. 1, del Codice del Terzo Settore;
- d) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f) Eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g) Eleggere e revocare il Collegio dei Probiviri;
- h) Approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Deliberare una eventuale quota associativa annuale a carico dei soci, il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo;
- k) Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera

con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto.

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
4. In apertura dei propri lavori l'Assemblea elegge un presidente, o moderatore, e un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, tre scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri deciso dall'assemblea, con un minimo di 3 ed un massimo di 7 membri.
2. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze e cariche del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) Redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Cassiere dell'Associazione; nominare altresì l'organo di controllo e quello di revisione.
 - e) Deliberare sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;

- 
- f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) Determinare l'ammontare della eventuale quota associativa deliberata dall'Assemblea;
- h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Cassiere e le eventuali altre cariche dell'Associazione sono nominate all'interno del Consiglio Direttivo, all'atto della prima riunione.
4. Il Vicepresidente è supplente del Presidente in tutte le occasioni di impedimento o assenza forzata del Presidente, escluso per le funzioni in cui quest'ultimo ha responsabilità personale.
5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
6. Il Tesoriere si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti.
7. Il Cassiere si occupa dei conti di cassa e di banca.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio.
2. La carica di Presidente può essere revocata unicamente dall'Assemblea dei soci.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell' Associazione;
- c) Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dallo Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 20 (venti) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'organo di controllo rimane in carica 2 (due) anni e suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, cl, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 2 (due) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea. La durata è coincidente con la durata del Consiglio Direttivo.
2. Nella prima riunione il Collegio nomina il proprio Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dagli Organi sociali e di tali deliberazioni redige verbale, da annotarsi su un apposito Libro.
4. Le decisioni del Collegio sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Art. 26 - Il Direttore Sanitario

1. Il Direttore Sanitario, individuato fra i laureati in Medicina e Chirurgia, è responsabile dell'organizzazione sanitaria dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea con scrutinio palese o segreto a seconda della volontà della stessa.

2. Il Direttore Sanitario organizza e promuove corsi di primo soccorso e di rianimazione nonché di altre materie che rientrino nell'attività sanitaria dell'Associazione ed esprime il proprio parere sulla partecipazione dei soci a corsi o eventi qualificati tenuti da enti/organismi esterni, se tali corsi o eventi sono fruiti dai soci a spese dell'Associazione, secondo le deliberazioni dell'organo competente.

3. Esercita la sorveglianza sul personale sanitario e ausiliario dell'Associazione.

Art. 27 - Compensi per le cariche associative.

Tutte le cariche associative sono riservate ai soci e sono prestate gratuitamente al pari della prestazione dei soci, escluse eventuali disposizioni di legge.

Art. 28 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall' Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art. 29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione è disposta secondo l'art. 33 dello statuto e in ogni caso in conformità al disposto dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 31 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni;
 - d) lasciti testamentari;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme vigenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 32 - Bilancio di esercizio

- 
1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o 180 (centottanta) per motivate esigenze.
 3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 33 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

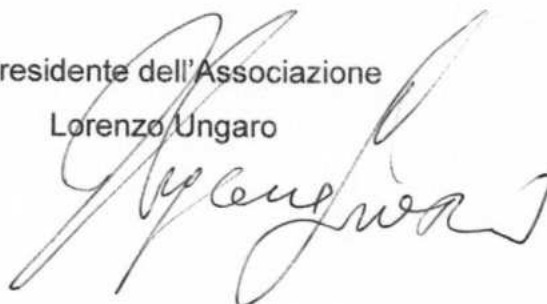
Titolo VIII

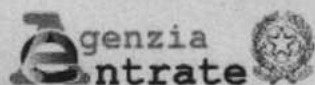
Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente dell'Associazione
Lorenzo Ungaro

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Ungaro', written over the printed name.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CAGLIARI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CAGLIARI 2

Registrazione di Atto Privato

Il 14/01/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWE , serie 3 , numero 24

data di stipula: 19/10/2024

ident.vo telematico: TWE25L000024000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: NGRLNZ54E25D862I



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92091870920				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: